

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

Il presente Codice di Rete, approvato dall'Autorità, ha il fine di garantire agli Utenti che ne facciano richiesta l'accesso al servizio di trasporto sulle reti operate dal Trasportatore, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

1. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le disposizioni contenute nel Codice di Rete costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (RN di proprietà, RR di proprietà e/o in gestione).

Il Trasportatore e l'Utente si vincolano reciprocamente al rispetto di tali diritti ed obblighi, in forza della stipula del Contratto di Trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto di Trasporto si farà riferimento a quanto previsto dal Codice di Rete le cui norme in quanto applicabili formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto.

Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Codice di Rete si rivelasse impraticabile o lo divenisse, il Trasportatore si riserva il diritto di sostituirla con una nuova disposizione, secondo quanto stabilito al capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

2. TITOLARITA' DEL GAS TRASPORTATO

Il Gas Naturale immesso nella rete gestita dal Trasportatore ai Punti di Consegna e prelevato ai Punti di Riconsegna è, e rimarrà per tutta la durata della prestazione, di proprietà dell'Utente.